

Aguglia. Dal momento che si insiste nel principio che la notifica degli atti debba farsi personalmente dagli uscieri, credo sia giusto, perchè gli uscieri non siano sovraccaricati da un lavoro ingente, ed anche perchè non hanno il dono della ubiquità, che essi possano adibire i loro commessi per l'assistenza alle udienze; tanto più che costeta assistenza non ha grande importanza.

Quindi, se vogliamo che gli atti siano notificati personalmente dagli uscieri, dobbiamo permettere che essi possano mandare all'udienza i loro commessi, autorizzati però dal presidente.

Insisto perciò nel mio emendamento, e prego Governo e Commissione di volerlo accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Vorrei soltanto aggiungere all'articolo queste parole: « che siano maggiori di età, » e ciò per non dar luogo ad equivoci. Inoltre vorrei che si dicesse che debbono « presentare le necessarie garanzie di moralità. »

Pregherai la Camera di tener conto di queste due aggiunte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. A nome della Commissione, dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi, così come egli l'aveva proposto, e del quale egli poi si è pentito, tanto che vorrebbe addirittura sopprimere l'articolo.

Lo pregherei di voler mantenere la sua primitiva proposta, per le ragioni accennate dal collega Aguglia.

Il dare agli uscieri la facoltà di delegare i commessi per le notifiche degli atti è cosa grave, che può incontrare non ingiuste opposizioni, quantunque l'articolo 145 del Codice di procedura civile faccia salvi i termini alle parti quando la nullità della notifica è imputabile all'usciera. Tuttavia la Commissione consente in questo, che, cioè, gli atti di notifica debbano essere fatti tutti personalmente dagli uscieri, e che, per i lavori interni d'ufficio e per l'assistenza alle udienze (si intende tanto le udienze civili che penali), gli uscieri possano essere suppliti dai commessi; sempre, s'intende, con l'autorizzazione del capo del collegio. E poichè l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi rappresenta precisamente questo concetto, la Commissione prega anche l'onore-

vole Aguglia di volervi pur aderire; perchè, in sostanza, il pensiero dei proponenti e della Commissione sono, per questo riguardo, concordi.

Presidente. Desidera di parlare, onorevole ministro?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe accettare tanto l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi quanto quello dell'onorevole Aguglia. È vero che nel secondo non si parla della facoltà agli uscieri di valersi dei commessi per i lavori interni di ufficio, ma siccome l'autorizzazione occorre soltanto per l'assistenza alle udienze, e non per copiare o per altre mansioni, che non implicano adempimento di formalità legali, così parmi non sia necessaria a questo scopo una disposizione legislativa. Nulla però osta a che si precisino più esattamente le funzioni che potrebbero affidarsi ai commessi e quindi parmi sia preferibile l'emendamento Marinuzzi.

In quanto poi all'obbiezione, certamente degna di esame, fatta dal medesimo deputato, circa i pericoli di riconoscere per legge questi commessi, conviene osservare che non solo non vedo tali pericoli, ma che reputo necessario ammetterli.

Chiunque ha nozione esatta del modo in cui procede il servizio degli uscieri, non può disconoscere la necessità di stabilire, anche riguardo agli uscieri, una specie di alunnato da farsi da coloro che hanno superato l'esame di ammissione. Non si può infatti pretendere che ai tribunali o alle preture dove talora non vi sono addetti più di uno o due uscieri, i quali di frequente debbono allontanarsi dalla loro sede, o dall'ufficio per notificazioni spesso perentorie, siasi costretti a sospendere il servizio delle udienze per mancanza degli uscieri stessi.

Dunque è assolutamente indispensabile adottare questo temperamento dell'incarico dato ai commessi con l'autorizzazione del presidente.

Quindi rivolgo preghiera all'onorevole Marinuzzi di non insistere nella sua obbiezione e alla Camera di accettare gli emendamenti proposti nel senso di limitare l'incarico dei commessi alla sola assistenza alle udienze ed agli atti interni. E questo giova, oltre che per le accennate ragioni, a por freno al frequente abuso degli uscieri di mandare i commessi anche a fare le notificazioni con la loro firma posta anticipatamente, ciò che è cagione a gravi inconve-